



XIV Congresso Ordinario UCPI Trieste 28 – 30 settembre 2012

Relazione Osservatorio Cassazione

Osservazioni a margine della “Carta di Napoli”

Pressanti istanze di razionalizzazione del processo penale nella sua fase di legittimità hanno portato *L'Associazione tra gli studiosi del processo penale – G.D. Pisapia*, all'esito di un convegno autorevolmente presieduto dal Primo Presidente della S.C. dr. Ernesto Lupo e già, fin dal suo titolo, fortemente orientato (*“La Corte di cassazione e la valanga di ricorsi: Quali rimedi?”*) ad elaborare alcune impegnative proposte di riforma.

Le Camere Penali italiane non intendono sottrarsi ad un confronto che, anzi, avrebbe forse avuto un più proficuo avvio ove il *brain trust* tra esponenti dell'accademia e della magistratura fosse stato esteso a rappresentanti dell'avvocatura penalistica che si riconosce nell'UCPI.

La “valanga di ricorsi” in cassazione.

Affinché i problemi non siano influenzati dal dato “percepito” invece che da quello reale, occorre premettere che il numero dei ricorsi che annualmente pervengono alla S.C. di cassazione è sostanzialmente costante da almeno un ventennio ⁽¹⁾: i 50.922 “procedimenti sopravvenuti” nel 2011 non si discostano troppo dal dato medio che oscilla appunto tra i 40.000 e 50.000 nuovi ricorsi l'anno (il tetto dei 50.000 ricorsi era stato sfiorato già nel 1998, e superato nel 1999 e nel 2000, mentre nel 2007 e nel 2008 si era tornati a 43/44.000 ricorsi; ciò per dire come non pare registrarsi una progressione costante nel numero dei ricorsi).

Più del 40% dei ricorsi definiti nel 2011 (20.809 su 49.836) è stato poi “trattato” (rapidamente, può senza malizia affermarsi) dalla settima sezione penale, sicché il numero dei ricorsi approdato all'udienza o alla camera di consiglio (29.000 circa) è ampiamente inferiore al dato più basso (38.224 ricorsi pervenuti nel 1993, quando ancora non stata istituita la VII sezione) registrato dall'Ufficio statistico della S.C.

Il dato relativo al *totale* delle pronunce d'inammissibilità dei ricorsi, considerate anche quelle rese all'esito della trattazione “ordinaria” dei ricorsi stessi, arriva poi al valore assoluto di 30.903 (su 49.836 procedimenti definiti), e cioè al 62% del totale.

Il che impone già una prima (non scontata) osservazione: inammissibilità a parte, se –nel 2011– la percentuale degli annullamenti con rinvio è stata del 9,3% (valore assoluto, 4.621 pronunce di tale tenore), quella degli annullamenti senza rinvio del 9,4% (4.686 pronunce), e quella dei rigetti del 17,3%

⁽¹⁾ I dati di seguito illustrati sono ripresi da

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2011_RapportoStatistico_PENALE.pdf

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma Tel +39 06 32500588 Fax +39 06 3207040 www.camerepenali.it
segreteria@camerepenali.it camerepenali@libero.it C.F. 05386821002 P.I. 08989681005



(8.598 pronunce), dovrebbe concludersi che la maggioranza dei ricorsi “ammissibili” sono stati ritenuti fondati (9.307 accoglimenti, 8.598 rigetti).

Potrebbe tuttavia trattarsi di una conclusione erratamente ottimistica, ove si tenesse conto anche degli “annullamenti parziali” (e talora del tutto marginali, specie tra gli annullamenti senza rinvio: si pensi alla prescrizione di un reato minore); in tali casi, a fronte di una sostanziale conferma della sentenza, il dato statistico potrebbe risultare marcatamente ingannevole.

Naturalmente, può ritenersi che quelle assai sinteticamente riassunte siano comunque cifre tali da costituire un “problema strutturale”; non sarebbe invece corretto rappresentare una situazione *ingravescente*, come l’espressione “*valanga di ricorsi*” suggerisce: d’altra parte, dalle 1.205 udienze (sommate tutte le sezioni) tenute dalla S.C. di cassazione nell’anno 2000, si è passati a 984 udienze nel 2010 e 1.039 udienze nel 2011 (un buon 16 - 18 % in meno).

In tale prospettiva, “*l’inevitabile contrazione dei tempi dedicati alla trattazione dei ricorsi*”, causalmente collegata –appunto– alla “valanga” degli stessi, merita certamente una più articolata riflessione, e ciò ancorra a prescindere dalla necessità o meno di “*un intervento legislativo urgente volto anzitutto a ridurre il numero dei ricorsi*”.

Il “*punto di equilibrio della riforma*”, secondo gli estensori della Carta di Napoli.

“La riforma deve anzitutto trovare un punto di equilibrio tra le diverse funzioni di nomofilachia e di garanzia dell’imputato al controllo di legalità, intervenendo sui tre distinti piani concernenti la legittimazione a proporre ricorso, la ricorribilità oggettiva e il metodo di lavoro della Corte con riguardo soprattutto all’accesso agli atti del giudizio di merito”.

Non può evitarsi di osservare come l’opzione riformatrice, così formulata, operi tutta –già in premessa– a detrimento della “garanzia dell’imputato al controllo di legalità”, riducendo tanto l’ambito della “garanzia” quanto quello del “controllo”.

Nello specifico, sinteticamente annotando le “proposte” degli estensori.

1.- La legittimazione a proporre ricorso

1.1.- Abolizione dell’art. 613 c. 1 c.p.p. nella parte in cui prevede che il ricorso possa essere proposto personalmente dall’imputato e anche dalle altre parti private.

La proposta (non nuova) appare di certo ragionevole: del resto, il Centro Studi Aldo Marongiu dell’UCPI ha già proposto la soppressione, nell’art. 613, comma 1 c.p.p., dell’inciso iniziale: “Salvo che la parte non vi provveda personalmente,…”.

1.2.- Revisione dell’Albo speciale dei cassazionisti con selezione degli avvocati che per cultura ed esperienza professionale siano in grado di prospettare adeguatamente le quaestiones iuris.

Gli estensori ritengono “*indispensabile pervenire ad una specializzazione in ambito forense tale da assicurare che il ricorso sia proposto nel modo più efficace a garantire un reale controllo di legittimità*”. L’Unione Camere Penali, oltre che consentire, non può che plaudire alla proposta, purché sia chiaro che a ciò può giungersi soltanto nel contesto di una più generale riforma orientata alla specializzazione della professione forense: non è –infatti– neppure possibile immaginare una “specializzazione per la Cassazione” che non sia preceduta dalla preliminare individuazione degli ambiti di specializzazione per settore (civile, penale, amministrativo, *etc.*); diversamente dovrebbe ipotizzarsi una specializzazione nell’uso dello *strumento-ricorso*, a prescindere dalla materia giuridica nella quale lo stesso debba essere utilizzato.



1.3.- Disciplina del principio di autosufficienza del ricorso con regole precise che superino l'attuale incertezza originata dal diritto giurisprudenziale.

“La modifica legislativa può investire due punti:

a) individuazione degli atti del giudizio di merito che il ricorrente deve allegare o incorporare nel ricorso a pena di inammissibilità a norma dell'art. 606 lett. e) c.p.p. (nella pratica c'è molta incertezza al riguardo);

b) indicazione da parte del ricorrente delle norme violate, con la preliminare enunciazione sintetica delle questioni giuridiche e delle circostanze cui esse si riferiscono.

L'onere sub b) si ispira al regime della enunciazione del quesito di diritto già previsto per il ricorso civile dal D. Lgs. n. 40/2006 e poi abrogato nel 2009. La formula qui proposta si colloca in posizione intermedia. Il ricorrente non deve esporre il quesito di diritto, ma ha l'onere di esprimere in sintesi il rapporto tra norma e circostanza concreta che integra la violazione”.

Premesso che il “principio di autosufficienza del ricorso” è un esempio (non di “diritto giurisprudenziale”, bensì) di “normazione giurisprudenziale”, con l'introduzione –ad onta della tassatività in materia– di un'inedita e neppure ben definita causa di inammissibilità, pare ragionevole discutere la prima proposta, che almeno introdurrebbe una regola certa e non priva di ragionevolezza, mentre si deve rilevare che la proposta sub b) è volta ad introdurre una modifica che pare del tutto pleonastica.

2.- La ricorribilità oggettiva

2.1.- Modificazione dell'art. 111 c. 7 Cost. in modo da restringere l'area dei provvedimenti ricorribili.

“Sul punto si prospetta una alternativa:

a) introdurre una riserva di legge con una formula che eviti di impegnarsi a distinguere i diversi ambiti di ricorribilità (civile/penale; sentenze/provvedimenti de libertà): «la legge stabilisce i casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali».

b) coniare una disposizione più articolata nella quale si vincoli il legislatore ordinario ad assoggettare alla ricorribilità almeno alcune materie ora disciplinate dalla norma Costituzionale (ad es. le sentenze di condanna a pene detentive ovvero provvedimenti che impongono una restrizione della libertà personale)”.

L'obiettivo di “restringere l'area dei provvedimenti ricorribili” (s'intende: rispetto all'attuale precetto costituzionale), una volta esplicitato in proposte concrete, rivela l'estrema difficoltà di agire senza intaccare sensibilmente l'ambito del “controllo di legalità”.

Nello specifico, la proposta *sub a)* appare generica, inafferrabile (in quanto “a futura memoria”) e parimenti arrischiata; quella *sub b)* finirebbe per ripercorrere l'attuale formulazione del 111 co. 7, con la non indifferente limitazione della necessaria ricorribilità alle sentenze penali di condanna a pena detentiva (sul punto, si rinvia ai commenti che seguono).

A ciò si aggiunga che un sano realismo impone di considerare come l'attuale congiuntura politica pare davvero assai poco propizia per modifiche costituzionali, con la conseguenza che è consigliabile concentrare l'attenzione su proposte di modifica del codice di rito, che presentano una maggiore probabilità di accoglimento.

2.2.- Esclusione della ricorribilità della sentenza di patteggiamento.

“Sul punto si è manifestata una larga convergenza. La riforma è ovviamente subordinata, come tutte quelle successive, alla modifica dell'art. 111 c. 7 Cost.”



La proposta pare muovere dal presupposto (o pregiudizio) che i ricorsi contro sentenze di patteggiamento non possano che essere dilatori.

Sta di fatto, invece, che le “statistiche” della S.C. rivelano come, nel 2011, l’11,6% dei ricorsi contro sentenze di patteggiamento si siano risolti in annullamenti senza rinvio, ed il 3,5% in annullamenti con rinvio: una percentuale del 15% non può essere obliterata con un tratto di penna.

Ciò appare d’altronde ovvio, tenuto conto –se non altro– che vi sono statuizioni della sentenza di patteggiamento che sfuggono del tutto all’accordo delle parti (quelle in tema di confisca e di pene accessorie, ad esempio).

Il Centro Studi Marongiu dell’UCPI, nell’ambito di una più articolata serie di proposte di riforma del processo penale che, non concentrandosi sulla sola fase di legittimità, avrebbero anche e soprattutto in questa positivi riflessi deflattivi ⁽²⁾, quanto alle sentenze di “patteggiamento” ha prospettato una serie tassativa di casi di ricorso: illegittima espressione della volontà delle parti; mancata corrispondenza tra accordo delle parti e sentenza; erronea qualificazione giuridica del fatto; illegalità delle pene, principali ed accessorie, o delle misure di sicurezza applicate.

La scelta di vincolare il ricorso contro le sentenze di patteggiamento a casi tassativi pare in effetti la più idonea a contemperare l’esigenza del controllo di legalità con quella di ridurre la percentuale di ricorsi meramente dilatori.

Tale proposta era stata del resto recepita anche in sede ministeriale dal “Gruppo di studio per una revisione complessiva delle norme del codice di procedura penale per perseguire il fine della

velocizzazione del processo penale al fine della sua ragionevole durata” (novembre – dicembre 2011).

2.3.- Abolizione del ricorso contro la sentenza di non luogo a procedere (art. 428 e 607 c.p.p.).

Nulla quaestio, sebbene l’incidenza della specifica riforma non appaia particolarmente consistente.

2.4.- Esclusione del ricorso dell’imputato e del pubblico ministero contro le sentenze di condanna per reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

“Il principio da codificare è quello dell’interesse al controllo di legittimità nei soli casi in cui sia in gioco una pena restrittiva della libertà personale. La modificazione investe le norme degli artt. 568 c. 2 e 606 c. 2 c.p.p.

Nei casi sottratti all’area della ricorribilità garantita dalle norme vigenti, si potrebbe rendere ammissibile il ricorso qualora venga dedotta una questione giuridica di particolare importanza, così da far prevalere lo ius constitutionis”.

Appare discutibile proprio *“il principio da codificare (che) è quello dell’interesse al controllo di legittimità nei soli casi in cui sia in gioco una pena restrittiva della libertà personale”.*

L’equivoco sta nel fatto che solo la “pena restrittiva” sia apprezzabilmente nociva, e non la condanna in sé (e l’eventuale pena pecuniaria).

In altri termini, pur a prescindere una non indifferente disparità con il ricorso in materia civile (nel quale è ricorribile la sentenza appunto “economicamente dannosa”), in materia penale non soltanto non vi sarebbe alcun “controllo di legalità” sulla pena pecuniaria, ma neanche sulla preliminare affermazione di colpevolezza (con gli eventuali suoi effetti extrapenali).

⁽²⁾ *“Piccole-grandi riforme del processo penale”* (convegno tenutosi in Roma, presso l’Auditorium della Casa Forense, il 12 luglio 2012); le proposte riguardano –in estrema sintesi– interventi in materia di custodia cautelare, modifiche in materia di immediato cautelare, modifiche dell’art. 103 c.p.p., sospensione del processo a carico degli irreperibili, depenalizzazione e condotte riparatorie, irrilevanza del fatto, disciplina degli avvisi e dei termini di durata nelle indagini preliminari, riforme in materia di impugnazioni (tra cui quella sopra illustrata, nonché la reintroduzione del “concordato” in appello).



Quanto alla possibilità di rendere comunque ammissibile il ricorso “qualora venga dedotta una questione giuridica di particolare importanza”, deve annotarsi come, di regola, valutazioni di tal genere si traducano non altro che in margini d’arbitrio.

2.5.- Previsione di un nuovo sistema delle impugnazioni contro i provvedimenti sulla libertà personale secondo il seguente regime:

- a) **riesaminabilità e ricorribilità dei provvedimenti impositivi delle misure coercitive;**
- b) **non ricorribilità contro le misure interdittive e contro i provvedimenti emessi dopo l’applicazione della misura coercitiva, fermo restando il potere di proporre riesame contro gli stessi nonché contro i provvedimenti di sequestro (preventivo, probatorio, conservativo);**
- c) **abolizione dell’appello del pubblico ministero contro tutti i provvedimenti sulla libertà personale; previsione del potere di proporre ricorso, da parte del pubblico ministero che ha chiesto l’applicazione della misura coercitiva, contro le decisioni emesse dalla corte d’appello a norma dell’art. 309 c.p.p.;**
- d) **previsione che sulla richiesta di riesame e di appello a norma degli artt. 309, 310 e 324 c.p.p. decida la corte d’appello del distretto in cui è ricompreso l’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento de libertà.**

“Come è evidente, questa proposta conferma il regime impugnativo attuale solo per i provvedimenti previsti dall’art. 309 c.p.p. Abolisce invece il controllo di legittimità per tutte le misure interdittive e per i provvedimenti emessi in sede di richiesta di revoca, proroga ed estinzione delle misure cautelari personali e di sequestro.

Per dare al nuovo sistema un equilibrio, dopo la eliminazione di una parte rilevante delle garanzie di controllo ora riconosciute all’imputato, sembra ragionevole in primo luogo abolire l’appello del pubblico ministero in materia cautelare. Se il giudice si pronuncia pro reo la presunzione di non colpevolezza impone alla pubblica accusa di prestare acquiescenza in una materia in cui deve prevalere l’interesse de libertà.

Analogamente si è ritenuto di irrobustire la garanzia del riesame attribuendo alle corti d’appello, più lontane dagli organi investigativi, la funzione di controllo sul merito e sulla legittimità delle misure cautelari”.

Si tratta, intanto, di un bel passo indietro quanto al controllo sulla legalità della misura cautelare, e quindi sulla limitazione del diritto di libertà del cittadino, leso non solo dall’imposizione della misura, ma anche –e forse soprattutto– dal *mantenimento* della stessa nel prosieguo della vicenda processuale.

Oltretutto, tale poco comprensibile indirizzo si pone in rotta di collisione con la più recente giurisprudenza della stessa S.C., secondo la quale «La finalità cui la disciplina con tutta evidenza corrisponde è quella di assicurare che in ogni momento la restrizione sia conforme ai principi di adeguatezza, proporzionalità, extrema ratio: qualunque fatto nuovo giustifica una rinnovata valutazione»⁽³⁾.

In tale vincolante (in quanto attinge ai principi stessi del sistema cautelare) prospettiva, davvero irragionevole appare limitare la ricorribilità per cassazione ai provvedimenti impositivi della misura, che –a ben vedere– vengono adottati nel delicato momento in cui sono minori gli elementi di valutazione nella disponibilità del giudice (e correlativamente ridotto l’ambito del controllo di legittimità), escludendola per quelli adottati nel prosieguo, in presenza di nuove e più articolate risultanze.

A proposito delle misure interdittive e misure cautelari reali (pure sottratte alla possibilità di ricorso), non può che ribadirsi quanto osservato riguardo alla pena pecuniaria sul pericolo di enfatizzare la (pur indiscutibile) differenza di fondo con le misure che incidono sulla libertà personale, così però trascurando la “nocività” di provvedimenti che possono radicalmente mutare l’assetto di vita di un soggetto.

⁽³⁾ SS.UU., sent. n. 27919/2011.



E' invece ragionevole e meritevole di approfondimento la proposta dell'abolizione dell'appello del p.m. in materia cautelare: si tratta, tra l'altro, di una modifica che, riguardando l'appello e non il ricorso per cassazione, prescinde dalla preventiva modifica dell'art. 111, comma settimo Cost..

Per quanto infine riguarda il "trasferimento" della funzione di riesame alla Corte d'appello, si tratta di una vecchia idea che riemerge, ma che rimane discutibile (almeno) in quanto più si innalza il livello del controllo *de libertate*, tanto più si finisce per attribuire "stabilità" allo stesso, anche in prospettiva di affermazione di responsabilità.

Tutto, poi, si risolverebbe nel trasferire la "sezione TdR" in appello, non è ben chiaro con quale vantaggio, mentre è chiaro lo svantaggio di un giudice dell'impugnazione che si sia, pur a suo tempo, già pronunciato sull'alta probabilità di sussistenza dell'addebito.

Si aumenterebbe, tra l'altro, in tal modo il carico di lavoro delle Corti di Appello, con il rischio di una ulteriore dilatazione dei tempi morti - già ora, come noto, spesso assai lunghi - tra primo e secondo grado di giudizio.

2.6.- Prevedere che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza possa essere dichiarata anche quando i motivi non offrono elementi per confermare o mutare l'orientamento giurisprudenziale di legittimità sulla questione che è stata risolta dal giudice della sentenza impugnata in modo conforme alla giurisprudenza della Corte.

"Si ripropone qui la norma prevista dall'art. 360 bis c.p.c. che privilegia lo ius constitutionis. In questo caso la sentenza è giusta e il ricorso non può sollecitare un riesame dei precedenti nemmeno ai fini di una integrazione degli argomenti a sostegno dell'orientamento già accolto e men che meno allo scopo di ribaltarlo".

Si tratterebbe di una pericolosissima forma di stabilizzazione degli orientamenti giurisprudenziali, "antievoluzionista", e (per riprendere l'espressione altrove utilizzata dagli estensori della proposta) di "scarso fondamento sistematico" in un impianto che ha nella norma, e non nella giurisprudenza, il punto di riferimento.

Ciò proprio mentre è da più parti segnalata l'esigenza di evitare che "il diritto vivente" si sostituisca al Diritto, con perdita delle coordinate del principio di legalità (almeno nelle questioni attinenti al diritto penale sostanziale).

Oltretutto, il continuo e fisiologico adeguamento degli orientamenti giurisprudenziali attestato dagli interventi delle SS.UU., quale connotato culturale del sistema, sconsiglia la fossilizzante proposta di riforma.

3.- Il giudizio di cassazione

3.1.- Prevedere che la prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello non possa essere rilevata nel giudizio di cassazione, se il ricorso è inammissibile.

"Si tratta di una riforma che recepisce la ben nota giurisprudenza della Corte di Cassazione".

Approdo tormentato (valgano le numerose SS.UU. sul punto, e la correlativa erosione del discrimine tra inammissibilità genetiche e inammissibilità sopravvenute), ma ormai -se così può dirsi- ampiamente metabolizzato.



Piuttosto, una seria riflessione sarebbe imposta dall'uso talora strumentale, al fine di neutralizzare la prescrizione sopravvenuta, della formula d'inammissibilità per ricorsi sopravvissuti allo spoglio da parte della VII sezione (detto diversamente e con franchezza, sulla percentuale dei casi d'inammissibilità nei ricorsi per reati la cui prescrizione sia maturata *medio tempore*).

3.2 – Modalità di controllo del vizio di motivazione.

Sul punto sono emersi tre diversi orientamenti:

a) eliminare il controllo della motivazione da parte della corte di cassazione, demandandolo alle corti d'appello;

b) mantenere il sindacato con l'accesso agli atti previsto oggi dall'attuale art. 606 lett. e) c.p.p.;

c) tornare al controllo limitato alla mancanza e illogicità manifesta risultanti dal testo del provvedimento impugnato, così come prevedeva la norma originaria del codice.

L'opzione sub a) riecheggia una proposta fatta in tempi risalenti da Giovanni Leone ed esalta la natura anfibia del difetto di motivazione, a metà strada tra fatto e diritto (v. del resto art. 569 c. 3 c.p.p.). Resta però da costruire interamente il nuovo mezzo di gravame che potrebbe essere concepito come rimedio riconducibile alla revisione, da proporre ad una corte d'appello diversa da quella competente per il giudizio di cognizione.

L'ipotesi sub b) è nata da una esigenza compensativa rispetto alla riduzione delle funzioni tradizionali del giudizio di appello, ridimensionate dalla legge Pecorella. Sembra dunque necessario un ripensamento alla luce dell'opportunità di mantenere la Corte Suprema nell'ambito di una giurisdizione limitata che consenta di restituire all'appello spazi più ampi e più articolati dal punto di vista istruttorio.

La soluzione sub c) appare più allineata ad obiettivi di snellimento del lavoro della Corte e di recupero della sua istituzionale funzione di legittimità.

In cauda venenum. Premesso che nulla vieta alle corti d'appello di "controllare la motivazione" (proposta sub a), quello del controllo sulla *struttura logica* della motivazione è il passaggio più delicato dell'intero processo, e pare del tutto coerente che sia collocato nella sua fase finale, quando non si discute più di cosa sia "giusto" ma di cosa sia "corretto", quando non è più imputato un soggetto ma una sentenza, e solo di questa ormai si discute.

La pretesa (con tutto il rispetto per G. Leone) "*natura anfibia del difetto di motivazione*" svela una risalente resistenza ad accettare (e forse addirittura ad individuare) la invece nettissima distinzione tra fase e ambito del merito e fase e ambito di legittimità, tra "discorso sulla sussistenza o meno dell'addebito" e "discorso sul discorso" (cioè discorso sul *prodotto intellettuale sentenza*, non più sull'accadimento fattuale nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi).

E davvero appare ben poco "dimostrativa" la previsione di cui all'art. 569/3 c.p.p.: ovvio che prima di vagliare in prospettiva di legittimità una motivazione è bene che la stessa sia riesaminata (ed eventualmente cambiata) nella ben più ampia dimensione di merito (anche perché ciò risponde a criteri di economia processuale: se la cassazione adita *per saltum* rilevasse il vizio, dovrebbe annullare con rinvio al giudice pretermesso).

Oltretutto, sfugge lo snellimento processuale agognato, se poi si prospetta la necessità di "*costruire il nuovo mezzo di gravame*" (contro le sentenze della Corte d'appello sul vizio di motivazione, par di capire) meditando addirittura un "*rimedio riconducibile alla revisione*" (che però è mezzo d'impugnazione straordinario).

La proposta sub c), infine, lungi dal risultare "*più allineata ad obiettivi di snellimento del lavoro della Corte e di recupero della sua istituzionale funzione di legittimità*" riporterebbe all'insensata previsione per la quale sarebbero censurabili soltanto le sentenze *suicide* (quelle che si "autorivelano" illogiche); rimanendo poi nuovamente da spiegare come una mancanza di

motivazione possa emergere dal testo del provvedimento in cui vi sarebbe la mancanza di motivazione.



Considerazioni finali

Come già osservato, il condizionante titolo (*“La Corte di cassazione e la valanga di ricorsi: Quali rimedi?”*) del convegno dal quale sono scaturite le proposte di riforma in discorso ha prevedibilmente orientato il “taglio” delle stesse (ma pare ampiamente probabile che l’ispirazione di fondo preesistesse al convegno stesso...).

Ora: se è fin troppo evidente che un più limitato numero di ricorsi ne consentirebbe una migliore trattazione (come per qualsiasi opera umana: si dice la quantità non sia amica della qualità), sta di fatto che l’attività giudiziaria, per gli interessi cui presiede, non può ispirarsi soltanto a criteri di economicità, mentre ne è certamente possibile una razionalizzazione che, senza intaccare la “garanzia dell’imputato al controllo di legalità”, indispensabile in un sistema giudiziario di qualità non certo ineccepibile, renda più funzionale il meccanismo di controllo: si consentirà, a chi si è assunto l’onere di segnalare l’urgente necessità di una più specifica preparazione degli avvocati “cassazionisti”, di sottolineare anche la discutibile media qualitativa delle sentenze di merito.

In tale, non confortante, quadro di fondo, la scelta di operare “tagli” (per utilizzare un termine attualmente molto in uso) sia all’ambito delle “garanzie” quanto a quello del “controllo” si risolverebbe in un progressivo scadimento della giurisdizione: non v’è prodotto dell’ingegno umano che non richieda un adeguato controllo di qualità, e non può certo dirsi che la qualità di una sentenza penale conti meno di quella di un qualsiasi articolo industriale.

Per dare concretezza al discorso: l’avvocatura penalistica non ha contestato l’introduzione del più poderoso strumento contro la “valanga di ricorsi” (valgano le statistiche richiamate in apertura) oggi in funzione: quella settima sezione penale che, da sola, quasi dimezza il lavoro d’aula. Altre misure per limitare il fenomeno dei ricorsi dilatori (che comunque inesorabilmente, e altrettanto giustamente, incappano nella preliminare pronuncia d’inammissibilità) sono certamente formulabili, e sopra s’è manifestato consenso ad alcune proposte in tal senso.

Ma quel che deve essere salvaguardato è lo schema garantistico di fondo: quella verifica dell’adeguatezza del risultato finale dell’attività giudiziaria che indirettamente (non discutendosi più della responsabilità o meno di un individuo, bensì delle modalità e dell’articolazione delle conclusioni adottate in merito) si risolve in garanzia per il cittadino sottoposto a procedimento penale, ma che rimane innanzitutto necessario e costante meccanismo di autocontrollo del sistema giudiziario.

Da ultimo, occorre invece riflettere sulla reintroduzione del c.d. “concordato in appello”, e cioè di uno strumento notevolmente deflattivo, sconsideratamente soppresso dal D.L. 23.5.2008 n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 24.7.2008, n. 125, che abolì, nonostante le proteste dei penalisti italiani, i ccmmi 4 e 5 dell’art. 599 c.p.p. ed il comma 2 dell’art. 602 c.p.p.; l’utilità di questo strumento è dimostrata ora dal fatto che si continua surrettiziamente ad utilizzarlo nella prassi di numerose corti di merito. La reintroduzione del c.d. “concordato in appello” è stata recentemente caldeggiata non soltanto dal Centro Studi Marongiu, ma anche dal già citato Gruppo di studio ministeriale il cui documento conclusivo è esplicito in tal senso.

Rispetto al regime precedente si potrebbe inoltre ipotizzare una limitazione a casi tassativi della ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dei reintrodotti artt. 599 c.4. e 602 c.2 c.p.p., analogamente a quanto proposto per le sentenze di applicazione pena su richiesta delle parti

(e quindi soltanto nei casi di illegittima espressione della volontà delle parti, di mancata corrispondenza tra accordo delle parti e sentenza, di erronea qualificazione giuridica del fatto, di illegalità delle pene o delle misure di sicurezza applicate): verrebbe in tal modo ulteriormente potenziata l’efficacia deflattiva dell’istituto.

Roma, 14 settembre 2012